



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile – delle Esecuzioni

Mobiliari e Immobiliari – e delle Procedure Concorsuali

Presidenza della Sezione

In data 4 giugno 2020 è pervenuto al Tribunale e proveniente dal C.S.M. – con riferimento alla Pratica n.244/VV/2017 della VII Commissione, di coeva approvazione all'Assemblea Plenaria – le “Linee Guida aventi oggetto: *“L’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19”*”

Rilevato, a fronte della suddetta articolata sollecitazione, che merita nella presente sede sottolineare come le attività della Sezione siano da tempo svolte in modo coerente con le indicazioni qui fornite dal CSM a titolo di “buona prassi”; in particolare, da un lato l’organizzazione delle Esecuzioni Immobiliari risulta in grado di soddisfare il contenuto della “pratica” della Settima Commissione già da tre mesi, ad iniziare dal primo provvedimento del G.E. – volto a coordinare il settore nella fase pandemica, pubblicato con controfirma del Presidente del Tribunale e di quello della Sezione Quarta – risalente ancora al 5/3/2020, cioè in larghissimo anticipo sulle disposizioni normative.

Presso questo Ufficio, non un solo piano di riparto è stato rinviato: si è scelta la soluzione, compatibile con il distanziamento sociale, di avocare al G.E. le udienze per l’approvazione, che vengono svolte con il sistema cartolare: grazie a tale modalità, è stato evitato l’accesso all’Ufficio dei professionisti contabili – ai quali fino a quel momento erano state delegate le udienze di approvazione – e nel contempo si è realizzato l’obiettivo di procedere rapidamente ai riparti ed alla distribuzione delle somme ai creditori; una positiva interlocuzione con gli Istituti Bancari, fino dalla fase 1) ha consentito di acquisire una generalizzata possibilità di

lavorare “in telematico” sui mandati, raggiungendo il preciso obiettivo – che si presume utilizzabile anche per il futuro – di un sistema che presente un ottimo livello funzionale e di affidabilità .

Quanto alla gestione degli immobili, è pure dall’ormai lontano 5 marzo 2020 che sono state dettate misure stringenti circa le visite degli interessati agli immobili destinati alle aste giudiziarie, condizionandole all’obbligatorio uso dei dispositivi di sicurezza, da parte sia degli interessati, sia dei professionisti coinvolti e sia degli occupanti dell’immobile: ciò mettendo a disposizione – per tutti i soggetti che partecipano alle operazioni stesse – guanti e mascherine FFP2, reperite direttamente da quest’Ufficio sul mercato privato, con la collaborazione dell’IVG.

Riguardo poi le vendite, la sospensione dei termini ha reso incompatibile la pubblicità nel rispetto delle tempistiche imposte dalla norme in materia, sicché – tenuto conto altresì che si tratta attualmente di un mercato “chiuso”, depresso e condizionato dalla crisi delle risorse, oltreché dagli effetti psicologici deterrenti legati alla pandemia – si è preferito disporre un rinvio in blocco delle aste già fissate: in proposito, nella presente fase soltanto gli speculatori – le cui ingenti disponibilità finanziarie hanno di frequente anche una fonte illecita – possono permettersi di acquistare un immobile senza visitarlo, determinando una grave lesione del principio immanente della competitività ed una conseguente lesione del corretto andamento della liquidazione, a scapito non solo dei creditori ma anche del debitore; peraltro, le condizioni attuali del “ruolo” rassicurano circa il concreto recupero in tempi brevi delle vendite rinviate – ipotizzabili fra il prossimo settembre e la fine anno – anche aggiungendole alle udienze già fissate, almeno qualora il settore ritorni “recettivo”.

Quanto poi alle operazioni successive alla vendita, si è esclusa la natura processuale del termine stabilito all’aggiudicatario per versare il saldo prezzo, così da esulare da ogni ambito di sospensione, limitandosi a valutare opportunamente i casi di documentata difficoltà, realmente riconducibile alla situazione emergenziale (comprese, ad esempio, le pratiche di mutuo bancario bloccate o ritardate per il Covid); sta di fatto che, malgrado tutte le difficoltà del momento, al 31 maggio scorso risultavano emessi circa 400 decreti di trasferimento, con una mole di adempimenti del tutto in linea con le cifre del primo bimestre .

Discorso a parte meritano le udienze ex art. 569 c.p.c. le cui specifiche caratteristiche – riferibili ai loro contenuti fortemente “dialoganti” (per così dire), nonché al numero delle parti che in media vi partecipano (mai, tra interessati e

professionisti, meno di 10 persone, e semmai con tendenza alle 20 presenze) – hanno sconsigliato di poterle trattare “da remoto”, ed altrettanto pare inadatto procedere secondo modalità integralmente “scritte”: ne è derivata, allora, la scelta obbligata di rinviarle “a breve” secondo modalità ordinarie, incrementando sia il numero delle udienze e sia il numero dei fascicoli trattati per ogni udienza.

Per i procedimenti esecutivi che ancora non avevano superato la fase iniziale, si è provveduto all’ordinario conferimento degli incarichi di custode e di C.T.U., sempre secondo forme essenzialmente telematiche; comunque, le particolari situazioni di tutti gli immobili destinati alle vendite coattive paiono “sotto controllo”.

Infine, circa la sospensione dei rilasci immobiliari prevista dal noto art.54/ter, anch’essa è stata affrontata prontamente: soprattutto, attraverso la collaborazione dei circa 70 Avvocati nominati quali custodi – e coordinati in questa fase dal custode istituzionale IVG – prima ancora che la norma diventasse operativa (avendo l’Ufficio seguito con attenzione il percorso parlamentare della legge di conversione) sono intervenute (con provvedimento emesso il 2 maggio 2020, emesso in tempo reale rispetto all’entrata in vigore della legge medesima) le specifiche linee/guida dell’Ufficio (pubblicate subito su siti indipendenti ed oggetto di integrale richiamo in provvedimenti successivi di altri Tribunali). In tali linee/guida – alle quali anche i precetti del CSM sembrano ispirarsi – si è detto, ad esempio, che l’art. 54/ter realizza una fattispecie di sospensione operante d’ufficio, da accertare attraverso le informazioni fornite dai custodi, anche attraverso il riempimento di apposita “modulistica”: l’inquadramento sistematico così adottato consente inoltre di evitare la prevedibile congerie di istanze delle parti, mentre rende ragione dei diritti spettanti ai debitori non assistiti; le medesime Linee/guida individuano poi la *ratio* di tale disciplina in ragioni sociali e di salute pubblica – anziché ricondurle alla mera finalità del supporto economico per i debitori – giungendo pertanto ad indicare criteri applicativi piuttosto originali, che si traducono quindi in una gamma abbastanza ampia di soluzioni ipotizzabili, nella ricerca pur sempre necessaria di un punto di opportuno bilanciamento, fra gli interessi degli aggiudicatari e quelli dei creditori, senza tralasciare la posizione dei debitori .

Riguardo il parallelo tema delle Procedure Concorsuali, viene poi sottolineato dal CSM l’esigenza che <<... *In tutti gli uffici giudiziari i curatori e i liquidatori potranno immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all’acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e “distanziamento sociale” imposte dalle Autorità competenti ... Le tipologie di udienze ... considerate (udienze di rendiconto, verifiche dei crediti funzionali ai riparti, adunanze dei*

creditori, udienze di omologazione dei concordati preventivi) e gli adempimenti selezionati (deposito dei progetti di stato passivo e progetti di riparto parziali e finali) in quanto funzionali all'immissione di liquidità nel sistema e a lenire le eccezionali difficoltà personali, professionali e di conduzione aziendale che i creditori si trovano ad affrontare, possono giustificare la declaratoria di urgenza laddove non siano già state inserite nella categoria delle procedure da trattare, eventualmente previa valutazione da parte del singolo giudice, nei provvedimenti adottati ex art. 83, comma 6 d.l. n. 18/2020, come convertito.

3.4. Fase prefallimentare. - *Nei procedimenti per la declaratoria di fallimento sembra opportuno procedere quanto prima alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza ex art 15 l.fall. L'urgenza ricorre sia con riferimento a ricorsi/ricieste proposti prima del 9 marzo, sia con riguardo a quelli proposti successivamente, con o senza declaratoria di improcedibilità, in considerazione del possibile decorso dell'anno previsto dall'art 10 l.fall. e del maturare della decadenza dalle azioni revocatorie ai sensi dell'art.69-bis l.fall., solo in parte scongiurato dal disposto dell'art. 10 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020...>>.*

Anche in proposito, merita sottolineare come altresì i Giudici investiti delle Procedure Concorsuali abbiano da tempo provveduto a farne riprendere il corso per quanto possibile e nei modi più idonei; la Sezione aveva subito disposto espressamente che gli Organi investiti procedessero ai riparti – anche intermedi – con la massima sollecitudine, per non sottrarre risorse ai creditori, in una fase tanto critica per la liquidità nel relativo ceto a tutti i livelli; per il resto, in riferimento ai realizzi derivanti dalla liquidazione coattiva degli immobili presenti nell'attivo concorsuale, può essere integralmente richiamato l'esauriente resoconto appena sopra riferito, mentre ai fini del corretto svolgimento dei vari incombeni richiesti per le singole tipologie del caso – nella fase prefallimentare, nei fallimenti in corso, sovraindebitamenti, concordati preventivi, ecc. – l'esperienza maturata appare analogamente conforme, e per certi versi pure antesignana, rispetto alle indicazioni provenienti dal CSM: sul punto – sempre a dimostrazione della coerente risposta funzionale dell'Ufficio – valga inoltre il richiamo agli appositi paragrafi delle Linee/Guida emesse dal Presidente del Tribunale di Bologna lo scorso 7/5/2020, in forza del sottostante Protocollo stilato di concerto con il locale Ordine Forense, all'esito di un ampio coinvolgimento di Giudici ed Avvocati .

In sintesi, va riscontrato con piena soddisfazione l'intervento del CSM, ma potendo parimenti constatare la correttezza delle scelte adottate già da tempo in questa sede, onde affrontare con successo molti dei problemi così individuati dall'Organismo di Autogoverno; tali autonome e risalenti soluzioni si rivelano quindi non solo occasionalmente positive, ma senza dubbio coerenti anche con le decisioni ora suggerite dal CSM, recependo il contenuto della pratica della VII Commissione.

Manda alla Segreteria del Presidente del Tribunale per la pubblicazione del presente documento sul "sito" dell'Ufficio, nonché per ogni ulteriore forma di diffusione ritenuta opportuna, anche presso gli Ordini Professionali interessati .

In Bologna, 10 giugno 2020

Firmato :

Il Presidente della Sezione e gli altri Giudici Delegati alle Procedure Concorsuali

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari ed il Coordinatore di quelle Mobiliari

dott. Fabio FLORINI, dott. Maurizio ATZORI, dott.ssa Anna Maria ROSSI,
dott. Vittorio SERRA, dott.ssa Antonella RIMONDINI ;

Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco CARUSO

